

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 150

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di direttiva per l'anno 2007, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi .

(Parere ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440)

Trasmesso alla Presidenza il 2 agosto 2007



Al Ministro della Pubblica Istruzione

“Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l’ “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede, tra l’altro, che le Amministrazioni pubbliche disciplinano in collaborazione lo svolgimento di attività d’interesse comune;

VISTO il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, concernente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, con il quale è stato istituito il Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2006 concernente le “Competenze e Uffici dei Ministeri dell’istruzione e dell’università”;

VISTA la tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le “Disposizioni per la formazione del



Al Ministro della Pubblica Istruzione

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, che sotto la voce Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 2007, fissa in euro 179.578.000 la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap”, che all’art. 1, comma 1, prevede un incremento pari ad euro 10.986.588 del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione a quelli con handicap sensoriali;

VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286, avente per oggetto “l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, come modificato dall’ articolo 1 commi 612 e 613 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 610, che istituisce l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, che subentra nelle funzioni e nei compiti svolti dall’INDIRE e dagli IRRE e, contestualmente soppressi, dall’art. 1 comma 611 della stessa legge;

VISTO il D.L.vo 15 aprile 2005, n. 77, concernente la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ”;

VISTO il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, con particolare riferimento all’art. 13 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico - professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica ecc.;



Al Ministro della Pubblica Istruzione

RITENUTO di dover individuare, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli interventi da destinare per l'anno 2007 agli alunni in situazione di handicap;

VISTO lo stanziamento del Capitolo 1270 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 2007, concernente il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, e per la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, ammontante complessivamente ad euro 190.564.588;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) con particolare riferimento all'art. 1, comma 507, con il quale è stato disposto l'accantonamento e resa indisponibile una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato;

CONSIDERATO che in attuazione del predetto art. 1, comma 507, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, sul capitolo 1270 è stato disposto un accantonamento complessivo di euro 4.669.054,56 di cui euro 4.401.864,13 riferito all'importo stabilito in tab. C ed euro 267.190,43 per lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge sopra citata n. 69/2000;

CONSIDERATO che la somma effettivamente disponibile per le finalità previste dalla presente direttiva ammonta ad euro 185.895.533,44;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione:
a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;



Il Ministro della Pubblica Istruzione

EMANA

la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 2007, della somma di euro 185.895.533,44 indicata in premessa, per la realizzazione degli interventi prioritari appresso specificati:

1. Interventi prioritari

Sono individuati come prioritari, i seguenti interventi:

- a) iniziative dirette all'ampliamento dell'offerta formativa, nell'ambito dei piani definiti dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, nonché le iniziative, sempre nell'ambito dei piani dell'offerta formativa, per la realizzazione dei percorsi multidisciplinari di educazione alla salute. Iniziative di promozione volte alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo;

- b) iniziative di formazione del personale della scuola dirette allo sviluppo delle competenze richieste per l'innalzamento del livello degli apprendimenti di base degli alunni; nonché quelle coerenti con il piano dell'offerta formativa per la prevenzione e il superamento del disagio e il disadattamento giovanile;

- c) iniziative volte al potenziamento e all'espansione dell'offerta formativa, nelle scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;



Al Ministro della Pubblica Istruzione

- d) iniziative finalizzate al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare riguardo agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Iniziative dirette alla specifica formazione del personale docente predisposte e realizzate dalle Istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli istituti di carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero promosse dal Ministero della Pubblica Istruzione, mediante convenzioni con Istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica;
- e) azioni perequative a sostegno dell'area di professionalizzazione degli istituti professionali;
- f) attività da porre in essere, nell'ambito delle collaborazioni istituzionali con le Regioni e gli Enti locali, per:
- la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro;
 - lo sviluppo dell'istruzione permanente degli adulti;
- g) iniziative volte alla valutazione dei progetti nazionali ed iniziative dirette a potenziare gli interventi da porre in essere per la realizzazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici da effettuare da parte dell'INVALSI;
- h) iniziative di studio e documentazione dei processi innovativi realizzati dalle Istituzioni scolastiche tramite un sistema mirato di monitoraggio delle attività poste in essere, da effettuare d'intesa con gli Uffici scolastici regionali su tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema di istruzione.



Al Ministro della Pubblica Istruzione

2. Specificazione degli interventi

Sono riferite al potenziamento dell'autonomia scolastica tutte le iniziative di cui al punto 1) - lettera a) . L'attivazione delle iniziative in questione dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole. L'ampliamento dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire la realizzazione dei percorsi multidisciplinari di educazione alla salute. Nel medesimo contesto - nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto della libertà di insegnamento e delle finalità generali del sistema scolastico - vanno collocate anche le iniziative nazionali riguardanti la promozione della lettura, nonché quelle che si traducono in comportamenti consapevoli e responsabili, con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento: promuovere stili di vita positivi, contrastare le patologie più comuni, prevenzione delle dipendenze e delle patologie comportamentali ad esse correlate; promuovere e potenziare l'attività motoria e sportiva a scuola, per essere sportivi consapevoli e non violenti; promuovere la cultura della legalità ed educare alla cittadinanza attiva in Italia e in Europa anche attraverso lo studio della nostra Costituzione, prevenire e contrastare il bullismo e la violenza dentro e fuori la scuola; promuovere il volontariato a scuola; rispettare e vivere l'ambiente per una migliore qualità della vita; sostenere la diversità di genere come valore; accogliere e sostenere gli studenti con famiglie straniere, adottive e affidatarie.

Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale scolastico di cui alla lettera b), da realizzarsi anche con progetti promossi a livello nazionale, riguarderanno tutto il personale scolastico e saranno legate prioritariamente al processo di potenziamento della cultura dell'autonomia scolastica e in coerenza con l'ampliamento dell'offerta formativa.

L'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap di cui alla lettera d), promossa dalle istituzioni scolastiche, sia singolarmente che in forma associata, sarà attuata mediante iniziative di potenziamento e di qualificazione del sostegno



Al Ministro della Pubblica Istruzione

riferite all'offerta di integrazione formativa in particolare agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital.

Tutte le predette iniziative di cui alle lettere **a)**, **b)**, **c)** e lettera **d)** del punto 1) sono adottate anche con la collaborazione e in coerenza con le esigenze e le particolarità delle comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole. Gli interventi sono volti all'ampliamento delle sperimentazioni in atto per incrementare l'attività sportiva e l'attività motoria nella scuola primaria, i giochi sportivi studenteschi, alle iniziative contro la violenza negli stadi ed il potenziamento dell'associazionismo sportivo durante l'apertura pomeridiana delle scuole. Le iniziative relative all'educazione alla salute, riguarderanno, tra l'altro, interventi di informazione e formazione per studenti, le loro famiglie e i docenti e saranno volti soprattutto a fornire informazioni sull'alimentazione per prevenire disturbi alimentari, patologie croniche, prevenzione delle dipendenze delle patologie correlate ai disagi che possono insorgere nell'età adolescenziale e giovanile.

Gli interventi perequativi, di cui al punto 1) - lettera **e)** sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali;

- Gli interventi di cui al punto 1) - lettera **f)**, attengono alla realizzazione:
 - ⇒ di percorsi in alternanza scuola-lavoro che arricchiscano l'offerta formativa per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze e abilità spendibili nel mercato del lavoro; percorsi da attuare anche sulla base di convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio;

Gli interventi di cui al punto 1) - lettera **g)**, attengono alla valutazione dei progetti nazionali ed alla realizzazione



Al Ministro della Pubblica Istruzione

degli interventi da porre in essere per la valutazione dei dirigenti scolastici ;

Gli interventi di cui al punto 1) - lettera h) sono riferiti:

- ⇒ allo studio e alla documentazione dei processi innovativi, realizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;
- ⇒ al monitoraggio delle attività realizzate dalle Istituzioni scolastiche di cui ai punti da a) a d) del punto 1), da effettuare dagli Uffici Scolastici Regionali su tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione. Tale monitoraggio sarà realizzato anche con il supporto di Organismi nazionali e locali competenti in materia. L'azione in questione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione. Saranno, altresì, monitorate le iniziative poste in essere a livello di Amministrazione Centrale e di Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una puntuale verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. Finanziamenti dei piani dell'offerta formativa

In relazione all' autonomia scolastica e al connesso obbligo di definire preventivamente un piano dell'offerta formativa, tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento specificamente finalizzato alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento, riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge 440/97. Il monitoraggio delle modalità di utilizzazione di tali finanziamenti sarà realizzato attraverso un diretto rapporto con le istituzioni scolastiche.



Al Ministro della Pubblica Istruzione

4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi

I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a livello nazionale, nonché limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi successivamente indicati.

Conseguentemente, viene effettuata la seguente ripartizione della somma di euro 185.895.533,44 come in premessa indicata, per i singoli interventi elencati al punto 1): da a) a c) euro 101.676.135,87. In particolare:

- la somma fino ad un massimo di euro 18.000.000 sarà utilizzata per le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola. Nell'ambito di detto importo la somma fino ad un massimo di euro 3.000.000 sarà destinata a progetti promossi e realizzati a livello nazionale per le attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola, mentre la somma fino al massimo di euro 1.000.000 sarà destinata ad analoghi progetti promossi e realizzati a livello regionale;
- l'importo fino ad un massimo di euro 12.000.000 è destinato al progetto per la promozione alla lettura;
- l'importo fino ad un massimo di euro 8.000.000 sarà utilizzato per assicurare, mediante programmi multimediali, la prosecuzione dei progetti riferiti al potenziamento della cultura scientifica, all'insegnamento della lingua italiana; nonché all'utilizzo della mediateca digitale italiana;
- l'importo fino ad un massimo di euro 4.000.000 sarà destinato a progetti promossi e realizzati a livello nazionale per la partecipazione alle olimpiadi internazionali, per le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze ed allo sviluppo dei percorsi di orientamento d'intesa tra scuole, università e mondo del lavoro,
- l'importo fino a un massimo di euro 15.938.000 sarà utilizzato per le iniziative, promosse a livello nazionale, dirette a realizzare l'educazione alla salute, il potenziamento dell'attività



Al Ministro della Pubblica Istruzione

motoria e sportiva nella scuola primaria, a promuovere la cultura della legalità e l'educazione alla cittadinanza attiva; porre in essere azioni destinate a prevenire e contrastare il bullismo e la violenza dentro e fuori la scuola; a promuovere il volontariato a scuola, il rispetto dell'ambiente, le azioni volte a sostenere la diversità di genere come valore, l'accoglienza ed il sostegno degli studenti con famiglie straniere, adottive e affidatarie;

- l'importo fino ad un massimo di euro 978.000 sarà destinato per la realizzazione di programmi comunitari in materia formativa;
- l'importo fino ad un massimo di euro 400.000 sarà destinato all'attivazione dell'iniziativa comunitaria finalizzata alla definizione di un quadro unico delle qualifiche e delle competenze del sistema scolastico formativo (Europass);
- l'importo di euro 5.500.000 sarà destinato alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa.

Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dal competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale e dai competenti Uffici scolastici regionali.

L'importo complessivo destinato alle istituzioni scolastiche statali per i piani dell'offerta formativa di cui al precedente punto 3), ammontante a euro 61.860.135,87 sarà ripartito in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni.

d) 10.719.397,57 di euro per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. Iniziative di formazione del personale docente predisposte e realizzate dalle Istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli istituti di carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero promosse dal Ministero della pubblica istruzione,



Al Ministro della Pubblica Istruzione

mediante convenzioni con Istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica. La somma di euro 5.895.668,66 corrispondente al 55% dei predetti 10.719.397,57 euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ove nel corrente anno 2007 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma di detti istituti. La predetta somma di euro 5.895.668,66 eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato l'importo fino ad un massimo di euro 1.000.000 della somma da ultimo citata (sub lettera **d**) del precedente punto 1);

e) euro 30.000.000 per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali (sub lettera **e**) del precedente punto 1);

f) euro 35.000.000 per sostenere i seguenti interventi (sub lettera **f**) del precedente punto 1):

⇒ 30.000.000 di euro per la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro;

⇒ 5.000.000 di euro per l'istruzione permanente degli adulti;

g) euro 2.500.000 per gli interventi diretti alla valutazione dei progetti nazionali e delle iniziative volte a sviluppare gli interventi da porre in essere per la realizzazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici (sub lettera **g** del precedente punto 1) ;

h) euro 6.000.000 per l'attività di monitoraggio su tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema di istruzione di cui euro 2.000.000 per gli interventi diretti alla produzione della documentazione dei processi innovativi, realizzati attraverso l'Agenda nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (sub lettera **h** del precedente punto 1).



Il Ministro della Pubblica Istruzione

5. Modalità della gestione delle somme.

La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all'Amministrazione centrale e periferica ed alle Istituzioni scolastiche secondo le quote sotto indicate:

- l'importo complessivo di euro 61.860.135,87, di cui alle lettere da a) a c), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a livello decentrato, l'importo di euro 38.816.000, sarà assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale per la realizzazione di attività e programmi di carattere nazionale ivi comprese le iniziative realizzate dalle scuole paritarie; l'importo di euro 1.000.000 sarà assegnato agli Uffici Scolastici Regionali per le attività di formazione;
- l'importo di euro 10.719.397,57 di cui alla lettera d) sarà assegnato entro il limite massimo di euro 2.000.000 agli Uffici dell'Amministrazione centrale; la restante somma sarà ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, fatto salvo l'obbligo di destinare agli istituti atipici la somma di euro 5.895.668,66 al verificarsi del contenuto dell'art. 1, comma 3, della più volte citata legge 69/2000;
- l'importo di 30.000.000 di euro, di cui alla lettera e), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche;
- l'importo di 35.000.000 di euro, di cui alla lettera f), sarà utilizzato, fino ad un massimo di euro 1.750.000, dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale e la restante somma sarà ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi da stipularsi con le Regioni;
- l'importo di euro 8.500.000 di cui alle lettere g) e h), sarà assegnato per euro 4.500.000 agli Uffici dell'Amministrazione centrale, che provvederanno a trasferire i finanziamenti agli Enti competenti per funzione, ed euro 4.000.000 agli Uffici Scolastici Regionali.



Al Ministro della Pubblica Istruzione

Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui al punto f), si applicano le istruzioni amministrativo contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.